

Repertorio n.48.932

Raccolta n.14.048

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Pontedera
il 11/03/2014
n. 741-1T

Il giorno quattro marzo duemilaquattordici

(04-03-2014)

a Pisa, nel Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei, presso la sede della società "Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.", alle ore 11,25.

Davanti a me dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa, si é costituito:

- CAVALLARO Costantino, nato a Pietrasanta (LU) il 28 ottobre 1943, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni denominata "**SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.**", con sede in Pisa, Aerostazione Civile, capitale sociale euro 16.269.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 00403110505, R.E.A. n.70272, appresso più brevemente indicata anche come "SAT".

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società suddetta; a tale scopo dichiara che trovasi riunita in questa sede ed ora in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società "SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.", convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 27 gennaio 2014, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

"PARTE ORDINARIA

1) Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA


"1) Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate: modifica degli articoli 15 e 21 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il comparente, il quale constata e fa constare, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Assembleare della suddetta società oltre che dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, che:

- sono presenti, personalmente o in forza di deleghe da esso riscontrate regolari e che saranno conservate agli atti della società, tanti soci che rappresentano una quota del capitale sociale superiore al quorum costitutivo richiamato all'art.11 del vigente Statuto Sociale, soci la cui identità e la cui rispettiva quota di partecipazione azionaria alla suddetta società risultano meglio indicate nell'elenco appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che per un totale di n.6.185.194 (seimilionicentottantacinquemilacentonovantaquattro) azioni è stata effettuata la comunicazione da parte del-



l'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies del T.U.F. (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge e dal vigente Statuto per la regolare costituzione della presente assemblea;

- sono presenti, per l'Organo Amministrativo, i signori COSTANTINO CAVALLARO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e GIANI GINA, in qualità di Consigliere nonché di Amministratore Delegato, avendo giustificato la propria assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori Martini Antonio, Dendi Fabrizio e Bernardini Michela, Sindaci Effettivi, avendo giustificato la propria assenza gli altri componenti del Collegio Sindacale;

- esso Presidente ha verificato la regolarità della costituzione della presente assemblea, ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire alla assemblea medesima dei presenti, ai sensi dell'art.2371 del codice civile;

- che nei termini di legge è stata depositata la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, relazione appresso allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione a norma del vigente Statuto sociale, ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e, con il consenso degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.

A questo punto, il Presidente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 concernente la disciplina degli emittenti

DICHIARA:

a) la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, dei seguenti soggetti, secondo le risultanze del libro dei soci:

1)- REGIONE TOSCANA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 2.749.312,50 (duemilionsettecentoquarantanovemilatrecentododici virgola cinquanta), rappresentata da n.1.666.250 (unmilionesecentosessantaseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

2)- FINATAN S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 2.491.420,80 (duemilioni quattrocentonovantunomilaquattrocentoventi virgola ottanta), rappresentata da n.1.509.952 (unmilione cinquecentonovemilanovecentocinquantadue) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

3)- PROVINCIA DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.507.852,50 (unmilione cinquecentosettemilaottocentocinquantadue virgola cinquanta), rappresentata da n.913.850 (novecentotredicimilaottocentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

4)- FONDAZIONE PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.402.887,70 (unmilione quattrocentoduemilaottocentottantasette virgola settanta), rappresentata da n.850.235 (otto-

centocinquantamiladuecentotrentacinque) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

5)- COMUNE DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.374.697,50 (unmilionetrecentosettantaquattromilaseicentonovantasette virgola cinquanta), rappresentata da n.833.150 (ottocentotrentatremilacentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

6)- C.C.I.A.A. DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.279.905,00 (unmilioneduecentosettantanove milanovecentocinque virgola zero zero), rappresentata da n.775.700 (settecentosettantacinquemilasettecento) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

7)- FADA S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 657.896,25 (seicentocinquantasettemilaottocentonovantasei virgola venticinque), rappresentata da n.398.725 (trecentonovantottomilasettecentoventicinque) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

8)- SAVIMAG S.R.L., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 657.896,25 (seicentocinquantasettemilaottocentonovantasei virgola venticinque), rappresentata da n.398.725 (trecentonovantottomilasettecentoventicinque) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

9)- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 644.985,00 (seicentoquarantaquattromilanovecentottantacinque virgola zero zero), rappresentata da n.390.900 (trecentonovantamilanovecento) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;


10)- PROVINCIA DI LIVORNO, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 385.027,50 (trecentottantacinquemilaventisette virgola cinquanta), rappresentata da n.233.350 (duecentotrentatremilatrecentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

11)- AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 325.381,65 (trecentoventicinquemilatrecentottantuno virgola sessantacinque), rappresentata da n.197.201 (centonovantasettemiladuecentouno) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

b) la esistenza del patto parasociale, che vincola complessivamente una partecipazione pari al 54,45% (cinquantaquattro virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale, rinnovato in data 23 luglio 2013 per la durata di tre anni a decorrere dal 26 luglio 2013, tra i seguenti soci:

1)- REGIONE TOSCANA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 16,90% (sedici virgola novanta per cento) del capitale sociale;

2)- PROVINCIA DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come e-



spressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 9,27% (nove virgola ventisette per cento) del capitale sociale;

3)- PROVINCIA DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 0,34% (zero virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale;

4)- PROVINCIA DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'0,20% (zero virgola venti per cento) del capitale sociale;

5)- PROVINCIA DI LUCCA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'0,10% (zero virgola dieci per cento) del capitale sociale;

6)- COMUNE DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'8,45% (otto virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale;

7)- COMUNE DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) del capitale sociale;

8)- COMUNE DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,27% (zero virgola ventisette per cento) del capitale sociale;

9)- C.C.I.A.A. DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 7,87% (sette virgola ottantasette per cento) del capitale sociale;

10)- C.C.I.A.A. DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;

11)- C.C.I.A.A. DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,31% (zero virgola trentuno per cento) del capitale sociale;

12)- FONDAZIONE PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 8,623% (otto virgola seicentoventitré per cento) del capitale sociale;

c) la esistenza del patto parasociale, che vincola complessivamente una partecipazione pari al 23,39% (ventitré virgola trentanove per cento) del capitale sociale e sottoscritto in data 12 settembre 2011, della durata di tre anni a decorrere, tra i seguenti soci:

1)- FINATAN S.P.A., il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 15,31% (quindici virgola trentuno per cento) del capitale sociale;

2)- FADA S.P.A., il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari

al 4,04% (quattro virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

3)- SAVIMAG S.R.L., il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 4,04% (quattro virgola zero quattro per cento) del capitale sociale.

Il Presidente inoltre comunica all'Assemblea, che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;

- il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti, consulenti e collaboratori della Società;


- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile; in particolare la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;

- le modalità di svolgimento della votazione prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sono le seguenti: all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione; la votazione avrà luogo per alzata di mano; per agevolare il riscontro del voto, al momento dell'alzata di mano riguardante i contrari o gli astenuti, declinare il numero di scheda consegnata all'ingresso;

- che i delegati portatori di più deleghe, che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate, potranno esprimere voto differenziato;

- gli intervenuti in proprio o per delega che dovessero abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.

Passando alla trattazione **dell'UNICO PUNTO all'ordine del giorno di parte Ordinaria**, il Presidente, richiamando quanto al riguardo riportato nella relazione degli Amministratori appresso allegata sotto la lettera "B", informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2013 ha cooptato come consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'art.15 dello statuto sociale, il dott. Alfredo Cariello in sostituzione del consigliere dimissionario Giorgio Olivato; avendo il Consiglio preso inizialmente atto che tutti i candidati non eletti della lista da cui proveniva il consigliere dimissionario si e-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SAVIMAG S.R.L." and "2013" in a circular arrangement. The signature is a stylized, cursive name.

rano dichiarati indisponibili ad essere cooptati.

Conseguentemente il Consiglio, chiamato a decidere direttamente il nominativo da cooptare ex art.15 dello statuto, ha cooptato il dott. Alfredo Cariello su proposta presentata dai Soci che avevano presentato la lista da cui proveniva il consigliere dimissionario. A questo proposito ricorda che il consigliere Giorgio Olivato era stato nominato dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2012, indicato nella lista presentata dai soci Finatan S.p.A. / Savimag S.r.l. / Fada S.p.A..

Inoltre il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2014, ha preso atto delle dimissioni del consigliere Albino Caporale e, nella seduta del 25 febbraio 2014, ha cooptato in sua sostituzione il dott. Ledo Gori secondo quanto previsto dall'art.15 dello statuto (primo dei non eletti della lista da cui proveniva il consigliere Albino Caporale).

L'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile, viene pertanto chiamata a confermare la nomina dei due nuovi consiglieri Alfredo Cariello e Ledo Gori, con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

A questo punto le proposte del Presidente vengono messe ai voti, con il sistema dell'alzata di mano, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: tutti;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Avendo le proposte del Presidente ottenuto la maggioranza richiamata dall'art.11 del vigente Statuto, l'Assemblea

DELIBERA

- di confermare la nomina dei due nuovi consiglieri CARIELLO Dott. Alfredo, nato a Sapri (SA) il 10 settembre 1945, residente a Calci (PI), via Culminezza n.2, codice fiscale CRL LRD 45P10 I422N, e GORI Dott. Ledo, nato a Pontedera (PI) il 10 novembre 1955, residente a Calcinaia (PI), via Fratelli Cervi n.6, codice fiscale GRO LDE 55S10 G843D, entrambi con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Passando alla trattazione **dell'UNICO PUNTO all'ordine del giorno di parte Straordinaria**, il Presidente richiamando le motivazioni esposte dall'Organo Amministrativo della Società nella relazione prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, espone all'Assemblea le ragioni che richiedono di modificare gli articoli 15 e 21 del vigente Statuto sociale al fine di adeguare lo Statuto Sociale al disposto normativo di cui alla Legge n.120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto alcune modifiche agli articoli 147ter, 147quater e 148 del D.Lgs. n.58 del 1998, volte a garantire l'equilibrio tra il genere maschile e femminile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, con la precisazione che le norme sulla parità tra generi debbono applicarsi - secondo quanto previsto dalla medesima Legge n.120/2011 - a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge n.120/2011 e per tre mandati consecutivi.

Quindi il Presidente propone di modificare gli articoli 15 e 21 del vigente

Statuto sociale, analiticamente riportati nella suddetta relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, relazione nella quale, oltre alla illustrazione delle modifiche proposte, è stato riportato il testo dei suddetti articoli 15 e 21 dello statuto evidenziando, con opportuna sottolineatura, le aggiunte a detti articoli di cui si chiede l'approvazione; relazione peraltro già nota e messa a disposizione dei soci anche mediante la pubblicazione sul sito internet della SAT.

Lo stesso Presidente propone altresì all'Assemblea, in esecuzione di quanto sopra, di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche introdotte, appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "C", e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto sopra proposto ai sensi della normativa applicabile in materia.

Il Presidente precisa infine, per quanto possa occorrere, che le modifiche proposte non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 c.c..

A questo punto il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare sulle modifiche proposte e di approvare i nuovi testi degli articoli 15 e 21 come riportati nella suddetta relazione dell'organo amministrativo, appresso allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

A questo punto le proposte del Presidente vengono messe ai voti, con il sistema dell'alzata di mano, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: tutti;

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Avendo le proposte del Presidente ottenuto la maggioranza richiamata dall'art.11 del vigente Statuto, l'Assemblea

DELIBERA

1)- di approvare le proposte sopra avanzate dal Presidente, e per l'effetto di modificare gli articoli 15 e 21 dello Statuto sociale, con efficacia a partire dalla iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2436 c.c., che assumono il seguente preciso tenore:

"ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione


La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I



soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché

(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato , nonché

(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché

(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e

(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di a-

zioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.


A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via

secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostit-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal, surrounded by a decorative border.

tuzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.";

"ARTICOLO 21 - Composizione – Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.


Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art.2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo."

II)- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche appena sopra deliberate, appresso allegato al presente verbale

sotto la lettera "C";

III)- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto appena sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile in materia.

A questo punto il Presidente mi consegna i seguenti documenti, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

- un elenco in cui, ai sensi dell'art.2375 c.c., è indicata l'identità dei partecipanti alla presente assemblea nonché il numero delle azioni da ciascuno di essi rappresentato, elenco che, firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, che firmata dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- il testo dello Statuto Sociale, sopra approvato dall'assemblea, aggiornato con tutte le modifiche sopra deliberate, che firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11,59.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio in piccola parte completato a mano, che io stesso ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 12,00.

Consta di quarantatrè pagine e quanto fin qui della presente per undici fogli.



FIRMATO: Costantino Cavallaro, Dott. Angelo D'Errico Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da N.4 fogli è conforme all'originale e ai suoi allegati, muniti delle prescritte firme, e si rilascia per uso: consentito dalla legge

Ponsacco, 24 marzo 2014

ALLEGATO "A"
ALLA RACC. N° 14018

1	DANIELA BAMBINI	PER DELEGA DI	REGIONE TOSCANA	1.666.250	16,90%
2	GRAZIANO TURINI	PER DELEGA DI	PROVINCIA DI PISA	913.850	9,27%
3	FILIPPESCHI MARCO	LEGALE RAPPR.	COMUNE DI PISA	833.150	8,45%
4	PUGELLI CLAUDIO	LEGALE RAPPR.	FONDAZIONE PISA	850.235	8,62%
5	FEDERIGO FEDERIGHI	PER DELEGA DI	CCIAA PISA	775.700	7,87%
6	MASSIMILIANO CASINI	PER DELEGA DI	CCIAA FIRENZE	140.000	1,42%
7	ANDREA GIORGI	PER DELEGA DI	PROVINCIA DI LUCCA	102.650	1,04%
8	TIZIANO LEPRI	PER DELEGA DI	PROVINCIA DI FIRENZE	102.650	1,04%
9	NEBBIA VALTER	PER DELEGA DI	COMUNE DI LIVORNO	73.250	0,74%
10	MARIA CRISTINA BERTI	PER DELEGA DI	CCIAA LIVORNO	30.800	0,31%
			AZIONI E % CAPITALE SOCIALE	5.488.535	55,665%

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.A handwritten signature in black ink on the left, and a faint circular stamp or seal on the right, partially overlapping the signature.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

“Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.”

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Capitale Sociale deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato

Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 4 marzo 2014 alle ore 11:00 presso il Business Centre dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 marzo 2014 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1) Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

- 1) Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 15 e 21 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


oooooooooooooooooooooooooooo

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell’intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 21 febbraio 2014 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la

data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 27 febbraio 2014). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

- delega scritta conferita ad un delegato scelto dal legittimato al voto. A tal fine potrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega "Delega Ordinaria" disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/ Assemblee Azionisti 2014");
- delega conferita al Rappresentante Designato dalla Società, Gabriele Paoli Investor & Media Relations Manager, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF), che contenga istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega "Delega al Rappresentante Designato" disponibile sul sito Internet della Società (www.pisa-airport.com - sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti 2014"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il Rappresentante Designato essendo dipendente della Società, è in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135-*decies*, comma 2, lett. d), del TUF, perciò la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto; inoltre in nessun caso il Rappresentante Designato potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno presentate in Assemblea.



3

La delega deve essere trasmessa al Rappresentante Designato entro il 28 febbraio 2014 mediante invio a mezzo di lettera raccomandata presso la sede della Società all'attenzione di Gabriele Paoli ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica paoli@pisa-airport.com. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Qualora per motivi tecnici i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 050-849240.

Altri diritti degli Azionisti

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società entro il 2 marzo 2014 mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica paoli@pisa-airport.com.

Diritto di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ossia entro il 6 febbraio 2014), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Pisa, 21 gennaio 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

ooooo

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria: Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.


Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 ottobre 2013, ha cooptato come consigliere di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e nel rispetto dell'art. 15 dello statuto sociale, il sig. Alfredo Cariello in sostituzione del consigliere dimissionario Giorgio Olivato.

Il Consiglio ha preso inizialmente atto che tutti i candidati non eletti della lista da cui proveniva il consigliere dimissionario si erano dichiarati indisponibili ad essere cooptati. Conseguentemente il Consiglio, chiamato a decidere direttamente il nominativo da cooptare ex art. 15 dello statuto, ha cooptato il dott. Alfredo Cariello in conseguenza dell'approvazione della proposta in tal senso presentata dai Soci che avevano presentato la lista da cui proveniva il consigliere dimissionario. A questo proposito si ricorda che il consigliere Giorgio Olivato era stato nominato dall'assemblea dei soci del 27 aprile 2012, indicato nella lista presentata dai soci Finatan S.p.A. / Savimag S.r.l. / Fada S.p.A..

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2014, ha preso atto delle dimissioni del consigliere Albino Caporale e conseguentemente sono in corso gli adempimenti previsti dalle norme e dallo statuto per procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, è chiamata a deliberare la nomina di due nuovi consiglieri, in sostituzione dei consiglieri Giorgio Olivato e Albino Caporale, con durata in carica coincidente a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.



5

o o o o o

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria: Proposta di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla legge 12 luglio 2011 n.120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate: modifica degli articoli 15 e 21 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La seguente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente integrato e modificato ed in conformità all'Allegato 3A, schema 3 del medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

la legge n.120 del 12 luglio 2011 ha introdotto alcune modifiche agli articoli 147^{ter}, 147^{quater} e 148 del D. Lgs. n. 58 del 1998 volte a garantire l'equilibrio tra il genere maschile e femminile all'interno degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

Le norme sulla parità tra generi debbono applicarsi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n.120/2011 e per tre mandati consecutivi; in occasione del primo mandato, la quota da riservarsi al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto dei componenti degli organi sociali mentre detta quota sale ad almeno un terzo in occasione del secondo e terzo mandato.

L'individuazione delle modalità di formazione delle liste dei candidati nonché di criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi, coerenti con il nuovo dettato normativo, è rimessa agli statuti.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le seguenti proposte di modifica agli articoli 15 e 21 dello statuto volte ad adeguare quest'ultimo alle disposizioni introdotte dalla legge 120/2011. Le proposte di modifica sono di seguito riportate attraverso la prospettazione, per ciascuna norma che si propone di modificare, del raffronto fra il testo attualmente in vigore ed il nuovo testo con evidenziazione delle modifiche.

Si precisa che dette proposte non comportano l'esercizio del diritto di recesso.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Attuale versione	Versione proposta
<p>TITOLO IV - Amministrazione – Rappresentanza - ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>TITOLO IV - Amministrazione – Rappresentanza - ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><u>Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto</u></p>



Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché

(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché

(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché

(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e

(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare. pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché

(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché

(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché

(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e

(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:


(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa

9


Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori

e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea

lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.


Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista. In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea

<p>dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero complessivo degli Amministratori <u>e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.</p>
<p>TITOLO V Collegio sindacale - Revisore ARTICOLO 21 Composizione – Compenso</p>	<p>TITOLO V Collegio sindacale - Revisore ARTICOLO 21 Composizione – Compenso</p>
<p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco</p>	<p>Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.</p> <p>Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco</p>

11



<p>supplente.</p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno</p>	<p>supplente.</p> <p><u>Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.</u></p> <p>I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.</p> <p>Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno</p>
---	--

precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla

<p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi. L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>	<p><u>normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.</u></p> <p>Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>I membri del collegio restano in carica per tre esercizi. L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, <u>nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</u></p> <p>Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.</p>
---	--

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto - durata

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' PER AZIONI" per la gestione dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Pisa Galileo Galilei.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede legale presso l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Si intendono comprese tra le attività:

- a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevederà;
- b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;
- c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.


ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni



ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale attuale è fissato in euro 16.269.000,00 (sedecimilioniduecentosessantannovemila virgola zero zero) suddiviso in n.9.860.000 (novemilioniottocentosessantamila) azioni del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 7

Efficacia delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 8

Avviso di convocazione - Diritto di intervento

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in

conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 9

Convocazione

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.

ARTICOLO 10

Rappresentanza in assemblea

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle singole Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 11


Svolgimento dell'assemblea

La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Presidente dell'assemblea - Segretario

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di



quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea.
L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.

L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14

Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori.

Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione - Rappresentanza

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e

soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.


Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché

(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché

(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo

A large, stylized handwritten signature or stamp is located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, elongated loops and curves, rendered in a dark ink or pencil. The signature is somewhat abstract and does not clearly resemble a standard name.

comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché

(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e

(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;

(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.


A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di



amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.2380-*bis* del codice civile.

ARTICOLO 17

Convocazione - Deliberazioni - Verbalizzazione

Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società

che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail pervenuti almeno 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.


ARTICOLO 18

Poteri di gestione - Deleghe

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri. Gli amministratori devono riferire tempestivamente e,



comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.

L'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare:

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n.58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.

ARTICOLO 19

Poteri di rappresentanza

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.

In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi

poteri di rappresentanza processuale.

ARTICOLO 20

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'art.2389 codice civile.

TITOLO V

Collegio sindacale - Revisore

ARTICOLO 21

Composizione - Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.


Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.



Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.


Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art.2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla



normativa, anche regolamentare, vigente.

Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

ARTICOLO 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio - Utili - Liquidazione

ARTICOLO 23

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate.

ARTICOLO 24

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 2433-bis codice civile.

ARTICOLO 25

Dividendi non incassati

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

ARTICOLO 26

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà

uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 27

Foro competente

Per ogni qualsiasi vertenza fra i soci e la società e fra i soci tra loro, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili in materia.

ARTICOLO 28

Disposizioni di legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

FIRMATO: Costantino Cavallaro, Dott. Angelo D'Errico
Notaio.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, is written over a faint, circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter.

